

ACCORDO DI CONTITOLARITA' NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO 679/2016 (GDPR)

L'anno 2021, il giorno 20 del mese di ottobre presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rovigo con il presente accordo da valersi per ogni conseguente effetto di Legge

TRA

L'ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE con sede in Via G. Allegri 29/3 - 30174 Venezia Mestre, Codice Fiscale: 94019120271 - Partita Iva: 03341370272, nel seguito denominata "ADCEC 3 VENEZIE" rappresentata da Fabio Marchetto;

E

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rovigo, con sede in Rovigo - Corso del Popolo, 161, Codice Fiscale e Partita IVA 01348680297 nel seguito denominato "ODCEC" rappresentato da Michele Ghirardini;

L'ADCEC 3 VENEZIE e l'ODCEC verranno altresì in seguito indicati come "le Parti" o "i Contitolari".

PREMESSO CHE

- a) il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 il quale, all'art. 26 rubricato "Contitolari del trattamento" prevede che: *"Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14"*;
- b) il considerando nr. 79 del suddetto Regolamento sancisce che *"La protezione dei diritti e delle libertà degli interessati così come la responsabilità generale dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, anche in relazione al controllo e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara ripartizione delle responsabilità compresi i casi in cui un titolare del trattamento stabilisca le finalità e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri titolari del trattamento"*;
- c) l'ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE è un'associazione statutariamente funzionale ed organica alle attività dei tredici ODCEC territoriali delle regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, essendo gli stessi Ordini i soci fondatori, con potere di voto vincolante, ai sensi dell'art. 8 e 10 dello statuto ed ai medesimi Ordini spetta la nomina del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- d) in particolare, l'ADCEC 3 VENEZIE ha un ruolo fondamentale nell'organizzazione e nel coordinamento di corsi di formazione, nella relativa gestione organizzativa e nella gestione informatica dei crediti, gestendo tali aspetti in stretta relazione con le segreterie degli Ordini, sia per quanto attiene le finalità del trattamento dei dati che per la scelta degli strumenti utilizzabili, comportando ciò il trattamento di dati personali ed informazioni di ciascun iscritto dell'Ordine;
- e) l'ODCEC, inoltre, ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e dell'art. 12, comma 1, lett. r), del D.Lgs. n. 139/2005, per le finalità di gestione dell'Albo e degli obblighi di formazione continua degli iscritti, gestisce il trattamento dei dati unitamente all'ADCEC 3 VENEZIE;

- f) che tali attività di trattamento vengono svolte fra le parti determinando congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento;
- g) che fra le Parti, ad oggi, vige una forma di Contitolarità sulla base di una delibera di indirizzo del 14/10/2014 emanata dalla Conferenza dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie in forza della previgente normativa in materia di trattamento di dati personali, che verrà sostituita del presente accordo, aggiornato alle prescrizioni dell'art. 26 del Reg. 679/16;

tutto ciò premesso si conviene il seguente accordo di contitolarità

Art. 1- Oggetto

1. Le parti concordano che le attività di trattamento descritte nella Tabella 1, concordate nella gestione di finalità e strumenti e che possono comportare la condivisione di strutture, locali, risorse informatiche, software, data base e personale dipendente, saranno gestite in regime di contitolarità fra le parti, ai sensi dell'art. 26 del Reg. 679/16.

Tabella 1 – Attività di trattamento in contitolarità

- Trattamento di dati necessari a curare l'organizzazione, la programmazione, lo svolgimento operativo e l'attività promozionale ed informativa di: attività formative, scientifiche, culturali; attività di carattere ricreativo e sportivo; attività di carattere editoriale, riviste e scritti (curandone l'invio cartaceo o telematico); altre attività quali borse di studio, premi culturali o l'iscrizione ad Associazioni inerenti la Professione.
Dati condivisi: dati identificativi, indirizzi, mail, PEC di iscritti all'ODCEC (anche tirocinanti).

- Trattamento di dati necessari a gestire e regolare la formazione professionale continua ed obbligatoria e vigilare sull'assolvimento di tale obbligo, per promuovere le attività formative anche tramite l'uso del telefono o di sistemi di comunicazione elettronica.
Dati condivisi: dati identificativi, indirizzi, mail, PEC di iscritti all'ODCEC (anche tirocinanti); dati particolari e sanitari (solo se necessari per gestione esenzioni obbligo formativo).

- Trattamento di dati necessari a gestire la messa a disposizione, la manutenzione e l'aggiornamento di strumenti software, piattaforme, siti web tecnicamente necessari allo svolgimento delle attività svolte in contitolarità.
Dati condivisi: dati identificativi, indirizzi, mail, PEC di iscritti all'ODCEC (anche tirocinanti).

2. Oggetto del presente accordo è la disciplina delle responsabilità delle Parti conseguente al trattamento dati per lo svolgimento delle attività sopra menzionate e la conseguente instaurazione del rapporto di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Reg. 679/16.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento.

Art. 2 – Principi generali

1. I Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi, tanto cartacei quanto informatizzati, presenti e futuri, dovranno essere trattati per le finalità richiamate in premessa.

2. Ciascun contitolare, nell'ambito della propria organizzazione, per quanto di rispettiva competenza, è obbligato a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 679/16 e dalle disposizioni di legge vigenti e sopravvenute in materia di tutela dei dati personali.

3. I Contitolari si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26 par. 2 del Reg. 679/16, a mettere a disposizione degli interessati, mediante pubblicazione sul proprio sito web oppure in formato cartaceo presso la sede, il contenuto essenziale del presente accordo.

Art. 3 – Esercizio dei diritti degli interessati

1. I Contitolari convengono che le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Reg. 679/16 presentate dagli interessati saranno gestite dalla Parte a cui la richiesta viene inoltrata, restando in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di tutti i contitolari ai sensi dell'art. 26, par. 3, del Regolamento sopra citato.

2. In ogni caso le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente all'altra la ricezione di istanze che abbiano ad oggetto trattamenti in contitolarità, cooperando reciprocamente secondo buona fede nella gestione delle richieste.

Art. 4 – Responsabilità nel trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'art. 82 par. 4 del Reg. 679/16, i Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido, per l'intero ammontare, del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato. Nei rapporti interni tra i Contitolari, il danno è ripartito sulla base delle responsabilità imputabile a ciascuno dei contitolari; pertanto, il Contitolare che ha risarcito in toto l'interessato potrà rivalersi sull'altro Contitolare, responsabile effettivo del danno, esercitando l'azione di regresso.

Art. 5 - Gestione rapporti con l'autorità Garante per la protezione dei dati personali

1. Istanze e comunicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali relative a procedimenti amministrativi, sanzionatori, giudiziari e all'attuazione delle prescrizioni riferibili ad attività di trattamento in contitolarità saranno gestite dalla Parte che la riceve. In ogni caso le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente alle altre la ricezione di comunicazioni dell'Autorità Garante che abbiano ad oggetto trattamenti in contitolarità, cooperando reciprocamente secondo buona fede nella gestione delle richieste

2. Nei rapporti interni tra i contitolari, eventuali sanzioni pecuniarie sono ripartite proporzionalmente sulla base delle responsabilità imputabile a ciascuno dei contitolari.

Art. 6 - Gestione casi di "Data breach"

1. In relazione alle attività di trattamento svolte in contitolarità, la Parte che venisse a conoscenza di un evento che possa potenzialmente configurare una violazione di dati personali come descritta dall'art. 33 del Reg. 679/16 (c.d. "Data Breach"), dovrà comunicarlo agli altri contitolari entro 24 ore da quando ne sia venuta a conoscenza.

2. Le Parti cooperano in buona fede nella gestione del sinistro, seguendo le indicazioni operative previste dalla procedura di Data Breach prevista dai rispettivi modelli organizzativi.

Art. 7. - Gestione rilascio Informativa agli interessati

1. Ciascuna delle parti si obbliga a fornire agli interessati idonea informativa sul trattamento ai sensi dell'artt. 13 e 14 del GDPR che richiami espressamente le attività di trattamento svolte in contitolarità ai sensi del presente accordo.

2. Gli obblighi di informativa ed eventuale consenso per le attività di trattamento diverse da quelle in contitolarità sono soddisfatti da ciascun Titolare.

Art. 8 – Gestione della sicurezza delle informazioni

1. I Contitolari del Trattamento, ai sensi dell'art. 24 par. 1 del Regolamento Ue citato, si impegnano a mettere in atto, per quanto di rispettiva competenza, misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed

essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento, in particolare per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

2. L'ODCEC autorizza ADCEC 3 VENEZIE ad appaltare le attività tecniche e informatiche oggetto di trattamento in contitolarità a soggetti terzi che presentino garanzie sufficienti al fine di soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dal Reg. 679/16.

3. ADCEC 3 VENEZIE disciplina i profili di responsabilità dei soggetti terzi ai sensi dell'art. 28 GDPR, fornendo ogni spiegazione richiesta dal contitolare in merito ai rapporti e agli strumenti utilizzati per il trattamento dei dati oggetto di contitolarità.

Articolo 9 - Disposizioni conclusive

1. Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere preventivamente discusse e approvate con delibera di indirizzo della Conferenza dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie.

2. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente accordo e, sottoscrivendolo, esprimono pienamente il loro consenso.

Firme Contitolari

Per ADCEC TRE VENEZIE: Dott. Fabio Marchetto

Per ODCEC ROVIGO: Dott. Michele Ghirardini